



COMUNE di BELLANTE

PROVINCIA di TERAMO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. <u>38</u> del <u>30.9.2014</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA. ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
--------------------------------------	--

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **19,50** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **seconda** convocazione in sessione **stra-ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) DI PIETRO Mario	P		8) IOBBI Gabriele	P	
2) CERQUONI Lunella	P		9) TRAINI Giuseppe	P	
3) CHIAVETTA Ennio	P		10) PAVAN Flaviana	P	
4) LIBERATORI Pasquale	P		11) DI MATTEO Claudio	P	
5) DI FEBO Viviana	P		12) POMPIZII Giovanni	P	
6) ANTONIETTI Raffaele	P		13) DI SABATINO Emidio	P	
7) DI EUGENIO Arianna	P				

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenti n. 13
Assenti n. //

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **DI PIETRO MARIO** nella sua qualità di **SINDACO**

⇒ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa **MARIA CARMELA RICUCCI**.

⇒ La seduta è pubblica

⇒ Nominati scrutatori i Signori: //

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art.7 del D.Lgs n.267/2000 stabilisce che il Comune e la Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge adottano regolamenti nelle materie di propria competenza;
- La parte quarta del D.Lgs n.152/2006 ha dettato norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica siti inquinati;
-

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 9.03.2012 avente ad oggetto: "Servizio di raccolta e trasporto rifiuti. Approvazione progetto di raccolta differenziata domiciliare";

VISTO il D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. ed in particolare:

- l'art.181 ove è stabilito che ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento dello smaltimento finale degli stessi attraverso modalità del riutilizzo, del riciclo o altre forme di recupero;
- l'art.198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- gli art.255 e 256 che regolamentano il sistema sanzionatorio nei casi di violazione del divieto abbandono rifiuti;

CONSIDERATO che è obiettivo prioritario per L'Amministrazione Comunale che la gestione dei rifiuti venga effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione di responsabilizzazione tra tutti i soggetti coinvolti nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

CONSIDERATO che è necessario e strategico per L'Amministrazione Comunale dotarsi di un regolamento di Igiene Urbana aggiornato alle normative e allineato alle linee guida dell'Amministrazione, oltre che alla metodologia di gestione dei rifiuti adottata dal Comune;

ESAMINATA la proposta di Regolamento di Igiene Urbana predisposta dagli uffici e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi a termini del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inseriti in calce al presente atto, di cui sono parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto del Comune di Bellante;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

UDITO l'Assessore all'Ambiente Chiavetta Ennio che così relaziona:

Il comune di Bellante eroga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Come noto siamo passati dal metodo stradale al metodo porta a porta da aprile 2014. La diversa modalità di svolgimento del servizio impongono la revisione e l'adeguamento del regolamento.

Esso è il frutto di alcuni mesi di osservazione delle problematiche connesse.

Illustra il regolamento che è composto da 77 articoli raccolti in 5 titoli.

La raccolta porta a porta è iniziata gradualmente ed è stata estesa a tutto il territorio dal mese di aprile. Ad oggi il servizio è stato tenuto sotto controllo e monitorato. Fornisce i dati della raccolta, comparandola ai dati dello scorso anno ed evidenziando una riduzione della produzione totale dei rifiuti. La comparazione dei nostri dati con quelli di altri Comuni ci danno dati diversi, perché noi lo facciamo su tutto il territorio mentre gli altri la raccolta porta a porta la fanno solo nei centri urbani.

APERTA la discussione interviene il Consigliere Pavan Flaviana:

Premesso che questo è solo il Regolamento comunale però credo che per quanto riguarda la iuc tari, imu, tasi, meritava una approfondita analisi e discussione, prima politica e poi tecnica, da parte dei gruppi che siedono in questo consiglio.

Noi facciamo adesso per quanto riguarda il regolamento comunale delle osservazioni, e più ancora ne faremo per quanto riguarda il regolamento dell'imposta unica, ma voi non potete pretendere il nostro voto favorevole quando noi vediamo calate dall'alto dei regolamenti.

Se ci sono delle regole le regole si scrivono insieme, e poi i funzionari applicano i Regolamenti nei termini di legge.

Considerato che noi paghiamo tutto e dobbiamo arrivare al 100x100 di copertura del servizio le condizioni contrattuali si potrebbero rinegoziare.

Non credo che ad una famiglia serva la raccolta del vetro ogni settimana come previsto dal regolamento.

Faccio riferimento all'art. 5. Chi controlla il servizio di spazzamento delle strade? chi è che controlla la ditta che effettua lo spazzamento?

Coloro che producono i rifiuti speciali devono fare convenzioni con operatori autorizzati. E' anticostituzionale pagare il tributo due volte.

Per quanto riguarda l'art. 9. Quando parliamo di sanzioni vogliamo sottolineare che l'unica sanzione è quella derivante dall'edilizia. Forse ci volevano dei casi in più.

Chiede chiarimenti sulla pag. 7 e pag. 8 del regolamento.

I regolamenti devono essere scritti nella maniera più chiara possibile, comprensibile ai cittadini.

Ci vuole maggior chiarezza. Si pagherà due volte? L'Assessore Chiavetta dice di no.

Per tutti gli esercenti non ci sono sacchi di organico. Si potrebbe arrivare ad una rinegoziazione.

In relazione allo sgravio per il compostaggio chiede se quelli che hanno già fatto la domanda per la compostiera è sufficiente o devono rifare la domanda, visto che l'ufficio tributi ha già l'elenco di chi ha ricevuto le compostiere.

Riguardo all'art. 20 sulla raccolta del vetro propone la rinegoziazione sulla frequenza settimanale della raccolta del vetro.

A questo punto l'Assessore Chiavetta riferisce che è un errore. La raccolta del vetro è quindicinale.

Continua la Pavan e chiede chi controlla il peso del bene da smaltire, chi lo pesa e chi lo paga.

Sarebbe bello se si applicassero le compostiere a tutti coloro che abitano in campagna.

Ribadiamo l'obbligo della compostiera per le campagne in maniera tale da scorporare il relativo costo.

Bisogna pubblicizzare questo regolamento non solo sul sito ma anche con volantini vari, non tutti utilizzano mezzi informatici.

Per privacy non si può entrare nelle case dei privati, le compostiere le accertate da fuori.

Chi stabilisce qual è il 20% da controllare. Per quanto riguarda la pulizia delle strade fa notare che non è stata effettuata. Bisogna controllare gli escrementi dei cani o pulire nei posti pubblici e sanzionare i proprietari chi non lo fanno.

Poiché non abbiamo partecipato alla redazione del Regolamento facciamo la dichiarazione di voto e votiamo contrario.

Chiavetta Ennio

Riferisce il fatto che la consigliera Pavan ha fatto una disamina punto per punto, ciò vuol dire che il Regolamento è di facile comprensione, come se avesse detto nell'esposizione che trattasi di un Regolamento dinamico.

Il fatto di entrare nelle case e che per privacy non si può è una legge obsoleta.

Appena pronto il centro di raccolta il privato potrà portare i suoi beni da smaltire personalmente.

Questo Regolamento lo metteremo alla prova, se ci sono cose che non vanno lo adegueremo.

SINDACO\PRESIDENTE

Sottolinea che trattasi di Regolamento di avvio del servizio. E' un regolamento dinamico e rivedibile, nella consapevolezza che non può essere uno strumento definitivo. Intendiamo promuovere il compostaggio e non fare la raccolta dell'organico il più possibile, cominciando dalle aree più periferiche, quelle di campagna. Ci sembra doveroso partire da chi in campagna da sempre non ha avuto la necessità di smaltire l'organico.

E' doveroso per l'ambiente non raccogliere dalle campagne l'organico per "portarlo in discarica". Per questo 30% di meno per chi ha le concimaie, 20% di meno per chi ha le compostiere. L'obiettivo è

di non raccogliere l'organico se non in casi eccezionali. Il monitoraggio che faremo consisterà nel raccogliere le intenzioni dei cittadini. Il servizio è iniziato ad aprile ed il risultato è apprezzabile, circa il 76% ed è da essere orgogliosi, soprattutto per i cittadini che collaborano al risultato. Siamo partiti con un contratto di servizio fatto a tavolino e potrà essere sottoposto a revisione in base alle esigenze che emergeranno.

Noi non paghiamo il servizio che non viene fatto. A consuntivo verrà fatto un resoconto dei servizi resi e non e pertanto quelli non resi non verranno pagati.

Si procede quindi alla votazione nelle forme di legge, che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 (Pavan Flaviana, Di Matteo Claudio, Pompizii Giovanni, Di Sabatino Emidio), astenuti n. // , su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90;
2. DI APPROVARE il Regolamento Comunale di Igiene Urbana, parte integrante della delibera costituito da n.67.
3. DI ANNULLARE ogni altro provvedimento in contrasto con il presente regolamento parte integrante della delibera costituito da n.67.

Stante l'urgenza del provvedimento, il Sindaco\Presidente invita i consiglieri a rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Quindi, con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. //, consiglieri astenuti n. 4 (Pavan Flaviana, Di Matteo Claudio, Pompizii Giovanni, Di Sabatino Emidio), su n. 13 consiglieri presenti e n. 9 consiglieri votanti, espressi nelle forme di legge,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati e viene adottato ai sensi dell'articolo 198 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dell'art. 6, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 45 del 19.12.2007.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono sostituiti ed abrogati, le delibere e ordinanze relative all'igiene urbana precedentemente approvate.

Il presente regolamento ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Sono oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti
- le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.
- le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;

Art. 3 Finalità

La gestione integrata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione ed un efficace controllo dell'ambiente, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza causare danni all'ambiente.

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative utili dirette a favorire, la riduzione della produzione dei rifiuti, la prevenzione della pericolosità, incentivando le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi come specificato all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Si adottano le definizioni specificate all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Art. 5 Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) salvaguardare la fauna, la flora, l'ambiente e il paesaggio;
- d) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il comune promuove le iniziative mirate alla promozione del riuso dei rifiuti costituiti da attrezzi o strumenti comunque ancora funzionali, destinando un idoneo spazio presso il centro di raccolta comunale nel quale i cittadini interessati potranno conferire, visionare ed eventualmente recuperare gratuitamente gli attrezzi ivi depositati.

Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 6 Attività di competenza del Comune

Il comune, attraverso il Gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati, svolge secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 e dalla L.R. Abruzzo n. 45/2007, i seguenti servizi e attività

- a) gestione dei rifiuti urbani;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per le quali non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;

- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219;
- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- g) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato;
- h) spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito.

Al Comune compete inoltre il controllo del corretto svolgimento delle azioni di:

- conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche a mezzo del gestore;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del gestore

Art. 7 Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento secondo la definizione data all'art. 4 del presente regolamento e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi e di particolari tipologie di rifiuti

I produttori e/o detentori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati. Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 9 Divieti e criteri di comportamento

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico - sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio, dovranno essere conferiti all'esterno delle abitazioni e/o nei punti di prelievo, contenuti negli appositi involucri protettivi e nei contenitori forniti, per facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, resta vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

I materiali per i quali il comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero. E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti speciali pericolosi;

- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
- e) sostanze allo stato liquido;
- f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione.

Art. 10 Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11 Condizioni di assimilabilità

I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo. L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche come di seguito dettagliate:

1. rifiuti di carta, cartone e similari;
2. rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
3. imballaggi primari
4. imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
5. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
6. sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
7. accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
8. frammenti e manufatti di vimini e sughero,
9. paglia e prodotti di paglia;
10. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
11. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
12. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
13. feltri e tessuti non tessuti;
14. pelle e simili - pelle;
15. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
16. resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
17. imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
18. moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
19. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
20. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
21. rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
22. manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
23. nastri abrasivi;
24. cavi e materiale elettrico in genere;
25. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
26. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
27. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
28. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
29. accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

31. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
32. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
33. rifiuti ingombranti
34. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
35. indumenti e lenzuola monouso;
36. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
37. pannolini pediatrici e i pannoloni,
38. contenitori e sacche delle urine;
39. rifiuti verdi.

Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive diverse da quelle non assimilabile ai sensi del DLgs 152/2006, art. 195, comma 2, lettera e), è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi.

In particolare si ha assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani quando la quantità di rifiuto assimilabile non è superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, al doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in kg/mq anno), in relazione alle diverse categorie di utenze, secondo il prospetto che segue:

	CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.	Coefficiente di produttività Kd (kg/m ² anno)	Coefficiente Max. assimilabilità rifiuti speciali agli urbani (kg/m ² anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	8,00
2	Cinematografi e teatri	2,90	5,80
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	6,40
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53	11,06
5	Stabilimenti balneari	3,10	6,20
6	Esposizioni, autosaloni	3,03	6,06
7	Alberghi con ristorante	8,92	17,84
8	Alberghi senza ristorante	7,50	15,00
9	Case di cura e riposo	7,90	15,80
10	Ospedale	7,55	15,10
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,90	15,80
12	Banche ed istituti di credito	4,20	8,40
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	7,50	15,00

	ferramenta, e altri beni durevoli		
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	17,76
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	9,80
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	20,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	20,90
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	13,60
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	16,04
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	5,80
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17,96	35,92
23	Mense, birrerie, amburgherie	22,40	44,80
24	Bar, caffè, pasticceria	13,50	27,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	27,40
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	27,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	23,36	46,72
28	Ipermercati di generi misti	14,53	29,06
29	Banchi di mercato genere alimentari	29,50	59,00
30	Discoteche, night-club	6,80	13,60

Art. 12 Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio anche con sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata, non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa o a tariffa, se istituita.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13 Luogo di detenzione

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali, delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

Art. 14 Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e della L.R. n. 45/2007.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare "*porta a porta*";
- Raccolta con contenitori stradali (dedicati e autorizzati);
- Raccolta specifica per particolari tipologie di rifiuti.

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato, potrà essere richiesto al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15 Raccolta domiciliare a filo strada – norme generali

Il Comune di Bellante utilizza quale modalità di raccolta dei rifiuti il sistema domiciliare detto "*porta a porta*" mediante prelievo dei contenitori, che dovranno essere posizionati a cura dell'utenza nelle immediate vicinanze dell'accesso privato su suolo pubblico o di libero accesso.

Per coloro che usufruiscono della raccolta porta a porta l'esposizione dei contenitori dei rifiuti deve avvenire esclusivamente dalle ore 22 alla ore 6 come riportato nel calendario vigente. Il ritiro dei contenitori svuotati deve essere effettuato nel minor tempo possibile e comunque entro il giorno del ritiro.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare porta a porta è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per i quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

I contenitori, per la raccolta differenziata dei rifiuti, muniti di codice identificativo, sono assegnati in comodato gratuito alle utenze direttamente dal gestore del servizio, inoltre il gestore provvederà a fornire ad ogni utenza domestica i sacchi, i calendari e tutti i materiali necessari al corretto funzionamento del servizio, nella misura annua necessaria.

Il gestore provvederà alla consegna periodica del materiale, attraverso uno sportello aperto presso una sede scelta in accordo col comune.

Tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti dovranno utilizzare esclusivamente i contenitori (mastelli, buste ecc) previsti dal gestore e dall'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo di contenitori non previsti e/o autorizzati sarà soggetto a sanzione amministrativa.

Durante le operazioni di svuotamento sarà compito del gestore verificare eventuali errori di conferimento da parte degli utenti. In tali casi non si procederà al ritiro e sarà apposto sui contenitori e/o sacchi, a cura degli addetti alla raccolta, un talloncino indicante la ragione del mancato ritiro.

Gli utenti che per responsabilità dell'Amministrazione Comunale, conferiscono i rifiuti a distanza superiore a mt 300 dall'abitazione sono considerati residenti in "zona non servita".

Art. 16 Raccolta differenziata della frazione secca

La raccolta della frazione secca, per le utenze domestiche e non domestiche, sarà effettuata con frequenza settimanale secondo il calendario in vigore su tutto il territorio comunale.

Il ritiro avverrà mediante prelievo del sacchetto inserito all'interno dell'apposito contenitore.

Le utenze domestiche saranno dotate di un mastello da lt.40

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, saranno dotati di cassonetti o contenitori con capacità da lt 120, lt 240, lt 360, lt 600 e 1200.

Art. 17 Raccolta differenziata della frazione umida

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è bisettimanale dal 01.09 al 30.05 e trisettimanale dal 01.06 al 31.08.

La frequenza di raccolta presso le utenze non domestiche è trisettimanale per tutto l'anno. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti biodegradabili e compostabili, deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

Le utenze domestiche saranno dotate di n.2 contenitori rigidi uno da 10 litri e l'altro di capacità variabile.

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, saranno dotati di cassonetti o contenitori con capacità da lt 120, lt 240, lt 360, lt 600 e 1200.

In ogni caso, L'amministrazione Comunale intende promuovere la pratica del compostaggio domestico come prescritto al TITOLO IV del presente regolamento.

Art. 18 Raccolta differenziata di carta e cartone

La raccolta separata di carta e cartone verrà effettuata con frequenza settimanale per le utenze domestiche e bisettimanale per le utenze non domestiche

La carta sarà conferita dagli utenti negli appositi cassonetti, le quantità eccedenti potranno essere conferite in pacchi opportunamente ripiegati, legati e confezionati.

Le utenze domestiche saranno dotate di un mastello da lt.40

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, saranno dotati di cassonetti o contenitori con capacità da lt 120, lt 240. Lt 360, lt 600 e 1200.

Art. 19 Raccolta differenziata plastica e metalli

La raccolta separata della plastica e dei metalli verrà effettuata con frequenza settimanale per le utenze domestiche e bisettimanale per le utenze non domestiche

La plastica e i metalli saranno conferiti dagli utenti in sacchi gialli trasparenti, forniti dal gestore.

Le utenze dovranno avere cura di piegare e schiacciare gli imballaggi di grandi dimensioni per limitare l'ingombro

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, saranno dotati di cassonetti o contenitori con capacità da lt 120, lt 240. Lt 360, lt 600 e 1200.

Art. 20 Raccolta differenziata del vetro

La raccolta separata del vetro verrà effettuata con frequenza settimanale per le utenze domestiche e bisettimanale per le utenze non domestiche

Le utenze domestiche saranno dotate di un mastello da lt.40

Le utenze condominiali, gli esercizi pubblici e le utenze collettive, saranno dotati di cassonetti o contenitori con capacità da lt 120, lt 240. Lt 360, lt 600 e 1200.

E' assolutamente fatto divieto di deposito del vetro in buste di plastica

Art. 21 Raccolta differenziata dei residui vegetali

Per residui vegetali si intendono quei rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato (giardini).

Il servizio verrà effettuato mediante raccolta a domicilio (nelle immediate vicinanze dell'accesso privato su suolo pubblico o di libero accesso) su prenotazione da parte dell'utenza al numero verde.

Gli sfalci (erba di giardino) dovranno essere confezionati in sacchi biodegradabili compostabili da massimo 20 Kg

Le potature dovranno essere legate in fascine per un massimo di 20 kg.

La richiesta dell'utenza per singolo ritiro, non potrà eccedere il numero di 4 sacchi per gli sfalci e 4 fascine legate per le potature.

Frequenza di raccolta: 2 giorni al mese x 20 ritiri per turno

E' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro e/o ulteriori criteri e disposizioni di cui al DLgs n.152/2006 art.182 comma 6 bis e s.m.i.

Art. 22 Raccolta differenziata del legno

L'Appaltatore provvederà a dislocare presso il centro di raccolta un contenitore, da utilizzarsi per il conferimento del legno non trattato. Il legno non trattato dovrà essere portato ed introdotto nel contenitore direttamente a cura degli utenti interessati. Con l'ausilio degli operatori addetti al controllo e gestione della piattaforma ecologica della Ditta appaltatrice.

Art. 23 Raccolta differenziata inerti

L'Appaltatore provvederà a dislocare presso il centro di raccolta un contenitore, da utilizzarsi per il conferimento dei materiali inerti. Le utenze domestiche possono conferire direttamente in modo differenziato presso il centro di raccolta comunale modeste quantità di rifiuti inerti (max. 0,5 m³ X utenza/anno) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te) e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche.

Art. 24 Raccolta separata pile esauste

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste o non utilizzate negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che i negozi e le attività che le commercializzano devono collocare all'interno dei propri locali, in posizione accessibile al pubblico oppure presso la piattaforma ecologica comunale. La raccolta delle pile è eseguita direttamente dal Gestore del servizio.

Il gestore su richiesta dell'Amministrazione Comunale dovrà reintegrare e/o sostituire i contenitori dislocati sul territorio qualora fossero danneggiati o insufficienti.

Il gestore, effettuerà la vuotatura dei contenitori almeno con frequenza mensile e comunque ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno.

Art. 25 Raccolta differenziata farmaci scaduti e avariati

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato i medicinali scaduti o non utilizzati negli appositi contenitori forniti dal Gestore del servizio, che le farmacie installano in posizione accessibile al pubblico oppure presso la piattaforma ecologica comunale.

Il gestore effettuerà la vuotatura dei contenitori con frequenza mensile e comunque ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno.

Art. 26 Raccolta differenziata di prodotti e contenitori etichettati con simbolo "T" o "F", batterie esauste, lampade a vapori di gas tossici, cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, oli minerali e vegetali esausti

I rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F, lampade al neon, tubi catodici, cartucce esauste da stampanti, oli minerali esausti, ecc., devono essere conferiti dagli utenti esclusivamente presso il centro di raccolta o indirizzati verso specifici circuiti di raccolta appositamente dedicati.

Art. 27 Raccolta differenziata di ingombranti e RAEE

Si intendono quei rifiuti voluminosi e ingombranti prodotti nell'ambito domestico, quali materassi, mobili, divani ecc. ed altri ingombranti, comprendenti anche i beni durevoli (RAEE), identificati dall'art. 227, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. quali sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che per un corretto funzionamento dipendono dall'energia elettrica e appartengono a una delle seguenti categorie: grandi elettrodomestici; piccoli elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; apparecchiature di illuminazione; strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero ed altri.

Il servizio verrà effettuato mediante raccolta a domicilio (nelle immediate vicinanze dell'accesso privato su suolo pubblico o di libero accesso) su prenotazione da parte dell'utenza al numero verde.

La richiesta dell'utenza per singolo ritiro non potrà eccedere il numero di tre pezzi.

Frequenza di raccolta: 2 giorni al mese x 20 ritiri per turno

Inoltre il gestore provvederà a dislocare presso il centro di raccolta appositi contenitori, da utilizzarsi da parte dell'utenza per il conferimento degli ingombranti e RAEE.

Gli ingombranti e i RAEE saranno portati ed introdotti nel contenitore direttamente a cura degli utenti interessati con l'ausilio degli operatori addetti al controllo e alla gestione del centro di raccolta .

Art.28 Raccolta rifiuti provenienti da aree cimiteriali

I rifiuti provenienti da aree cimiteriali si distinguono in due diverse tipologie:

1. Fiori, carte, lumini, ecc sono semplici rifiuti e verranno raccolti mediante dei cassonetti posizionati nelle adiacenze dei cimiteri
2. Rifiuti provenienti da estumulazioni o riesumazioni: per ciascun intervento il gestore fornirà una scatola in cartone con all'interno una speciale busta per sigillare i rifiuti. Con cadenza periodica e comunque nei termini previsti dalla normativa vigente in materia, i contenitori verranno trasportati nei centri di smaltimento autorizzati

E' vietato conferire nei contenitori all'interno del cimitero comunale i rifiuti urbani.

Art. 29 Raccolta rifiuti abbandonati sul territorio comunale

Su segnalazione dell'Amministrazione Comunale il gestore ha l'obbligo di provvedere alla raccolta in forma differenziata, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale, sugli argini dei fiumi, lungo le strade campestri, secondo le modalità previste dal contratto

Art. 30 Raccolta differenziata rifiuti urbani

La raccolta d'indumenti avviene attraverso contenitori stradali posizionati in punti pubblici

Art 31 Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta e non accettabili nella piattaforma ecologica comunale perché eccedenti i limiti imposti dalla vigente normativa, devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 32 Organizzazione del trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori e periodicamente lavati e disinfettati.

I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico ed i disagi agli utenti.

La pesatura è effettuata, comunque, presso gli impianti di smaltimento e/o recupero di destinazione.

TITOLO IV

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO- DIOSPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 Che cos'è il compostaggio domestico

Le presenti norme disciplinano la pratica del compostaggio presso le utenze domestiche presenti sul territorio del Comune di Bellante, nonché le modalità per usufruire della riduzione della componente TARI della IUC (imposta unica comunale)

Il compostaggio domestico è una pratica finalizzata all'autosmaltimento della frazione organica che compone il rifiuto ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Si definisce rifiuto organico ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti da industrie alimentari raccolti in modo differenziato

ART. 34 Principi e finalità

Il presente regolamento disciplina la pratica del copostaggio domestico quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzati a ridurre il quantitativo da indirizzare al pubblico servizio di raccolta incentivandone il recupero in sito.

NORME TECNICHE PER LA CONDUZIONE DELO COMPOSTAGGIO DOMESTICO

RIF. LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI ORGANICI REGIONE ABRUZZO

ART. 35 Materiali da utilizzare

Sono soggetti al compostaggio unicamente gli scarti di natura esclusivamente organica quali i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti organici derivanti dalla preparazione degli alimenti.

Gli utenti devono garantire la separazione all'origine della frazione organica, nello specifico

- scarti vegetali di cucina (resti di frutta e verdura, gusci di noci, fondi di caffè, the, tovaglioli di carta), carne, pesce, pane, pasta, ossa, dolci.

- scarti di giardino e di orto, erba di sfalcio, rametti di potature, foglie.

ART. 36 Materiali da non utilizzare

Non sono utilizzabili nel compostaggio domestico i rifiuti non organici come: vetro; polistirolo; pile; farmaci; antiparassitari e prodotti chimici di qualsiasi tipo; carta e cartoni; metalli; oggetti di gomma e plastica; laterizi e calcinacci; scarti di legnami trattati con prodotti chimici; tessuti; indumenti; ecc...ecc.. e tutto quanto non previsto nel precedente art. 45.

ART . 37 Tecniche di compostaggio

E' possibile intraprendere il compostaggio domestico tramite le tecniche alternative riportate di seguito, ognuna seguita da disposizioni minime per la gestione del processo di compostaggio al fine di non provocare odori molesti, il proliferare di insetti o comunque arrecare danno ai confinanti.

CUMULO APERTO – Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra un basamento leggermente sollevato da terra che favorisca l'areggiamento del cumulo anche dal basso. Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1mt x 1mt x 1mt (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica, ed andrà protetto con reti metalliche a maglia fitta per evitare l'accesso agli animali.

CUMULO IN COMPOSTIERA – La compostiera è un contenitore atto ad ospitare il cumulo di rifiuti organici. La capienza dovrà essere adeguata al nucleo familiare ed alla estensione delle aree destinate a giardino e/o orto a cui è al servizio e dovrà consentire una adeguata areazione laterale e basale del materiale contenuto.

CUMULO IN BUCA O IN TRINCEA – Il rifiuto organico viene posto in una fossa ben distanziato dal fondo e dalle pareti da bancali in legno o frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio.

Art. 38 Regole tecniche di compostaggio

Con riferimento al compostaggio in compostiera ed in buca, la capienza minima del contenitore è calcolato come segue:

-35 lt per ogni componente il nucleo familiare

-15 lt ogni 10 mq di giardino o area verde o orto

L'utente dovrà gestire la cura del compostaggio domestico con la diligenza del buon padre di famiglia al fine di evitare la formazione di odori molesti e la presenza di animali indesiderati.

Al fine di consentire un corretto processo di biodegradazione è necessario ridurre il più possibile la presenza degli scarti vegetali da compostare e mescolare in maniera corretta le diverse componenti dei rifiuti organici più umidi così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione.

Art. 39 Ubicazione

La pratica del compostaggio domestico è consentita esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione di residenza con superficie non inferiore a 500 mq.

La distanza minima dai confini ove posizionare la compostiera non può essere inferiore a mt 3, e comunque la distanza minima dall'abitazione non può essere inferiore a 10 mt.

Art. 40 Incentivazioni al compostaggio domestico

Il Comune di Bellante incentiva l'autocompostaggio dei rifiuti organici domestici con una riduzione secondo le modalità e le disposizioni riportate nel regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente Tassa sui Rifiuti (TARI).

Art. 41 Destinatari dell'incentivazione

Possono usufruire degli incentivi tutti gli utenti domestici iscritti al ruolo TARI nel rispetto di quanto contenuto negli articoli 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

Art. 42 Richiesta e autorizzazione per l'autocompostaggio

L'intestatario TARI che intende praticare il compostaggio domestico ed accedere all'incentivo annuale, dal primo gennaio dell'anno successivo, deve presentare domanda, al Comune di Bellante entro il 31 Ottobre.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno redatta su specifici modelli cui seguirà la sottoscrizione di apposita convenzione.

Il Comune avrà tempo fino al 31 Dicembre per la predisposizione degli atti e procedere alla relativa sottoscrizione.

In mancanza di disdetta dell'interessato, la convenzione sarà considerata tacitamente rinnovata di anno in anno e la riduzione in percentuale verrà riconosciuta fino a che persistano le condizioni di cui al presente regolamento ed al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Con la sottoscrizione della convenzione l'utente si impegna:

- a) a rispettare le disposizioni del presente regolamento;
- b) a non conferire al servizio di raccolta rifiuti organici;
- c) a consentire il trattamento di dati personale ad accettare di sottoporsi agli accertamenti periodici condotti da personale qualificato appositamente incaricato dall'amministrazione;
- d) ad iniziare l'attività entro il 15 Gennaio successivo alla data della sottoscrizione della convenzione pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione;

L'Amministrazione Comunale nell'apposito regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti urbani TARI dispone la percentuale di riduzione della quota variabile della tariffa spettante agli aventi diritto

Art. 43 Controlli periodici

Periodicamente, come da regolamento, ed almeno una volta all'anno, saranno eseguiti da parte dell'Amministrazione Comunale o di altri soggetti competenti, debitamente identificati, accertamenti presso tutte le utenze beneficiarie delle incentivazioni per la pratica dell'autosmaltimento dei rifiuti organici.

L' ispezione verterà sul corretto svolgimento del compostaggio, sul rispetto del presente regolamento relativamente alla corretta ubicazione, alla generazione di odori molesti, alla proliferazione di insetti, alla adeguata capacità del compostatore in relazione alla utenza dichiarata.

Il soggetto accertatore, in caso di irregolarità, redigerà apposito verbale allegando documentazione fotografica.

Il numero minimo di controlli è stabilito nel 20% delle attività di autocompostaggio attive nell'anno solare, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, può variare la predetta percentuale.

Art. 44 Revoca dell'incentivazione

E' soggetto a revoca dell'incentivazione, l'utente che in relazione ai controlli eseguiti:

- a) venga meno, anche solo ad un punto, agli impegni assunti;
- b) Non utilizzi costantemente la prassi dell' autosmaltimento.

Il provvedimento di revoca preclude all'utente la possibilità di poter accedere per i successivi 5 anni alla pratica del compostaggio domestico .

TITOLO V

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art.45 Applicazione

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dalla parte IV, titolo II, del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.

Gli imballaggi dopo la raccolta devono essere conferiti presso le strutture previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabiliti tra le parti e sulla base di accordi stipulati a livelli nazionale (accordi CONAI — ANCI)

Per la raccolta differenziata degli imballaggi di cartone, plastica, legno, vetro e metallo presso le utenze produttive possono essere svolti servizi dedicati, con accordi diretti tra il Comune e l'utenza stessa ovvero direttamente tra il gestore e l'utente.

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 46 Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 47 Competenze aree di pertinenza

I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti all'articolo 46 sono affidati al gestore della raccolta ovvero ad altro soggetto gestore o gestiti direttamente dal Comune relativamente alle aree di seguito indicate:

a) strade e piazze, compresi marciapiedi, classificate come comunali;

b) strade vicinali classificate di uso pubblico;

c) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti:

siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);

d) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, con l'esclusione delle aree gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, per la pulizia e la rimozione dei rifiuti in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune;

Art. 48 modalità del servizio di spazzamento

Rientrano nell'ambito dello spazzamento tutte le strade, gli spazi, le piazze e le aree pubbliche individuate dal Comune. La frequenza e le modalità dei servizi (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato e lavaggi) sono quelle indicate nel contratto di servizio col gestore.

Al fine di poter garantire un miglior livello di qualità del servizio, su richiesta del Comune, il Gestore organizza interventi di pulizia da effettuarsi su strade o aree sulle quali è istituito un divieto temporaneo di sosta

Gli itinerari e gli orari del servizio di spazzamento e dei servizi connessi saranno concordati con il gestore tenendo conto delle esigenze dell'Ente e della stagionalità

In caso di nevicate, gli operatori non impiegati nelle normali mansioni, dovranno provvedere allo sgombero della neve davanti agli uffici pubblici, alle scuole e ad altri centri di interesse sociale (poste, ambulatori, ecc)

Art. 49 Contenitori porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del servizio, su indicazione e in accordo con il Comune, provvede

all'installazione e svuotamento di appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti (involucri delle caramelle, dei gelati, biglietti di trasporti pubblici, ricevute di acquisto, etc.).

E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

Art. 50 Pulizia del mercato

I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato.

Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e libero da rifiuti di qualsiasi natura.

Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in appositi contenitori o involucri, nei punti di prelievo stabiliti dal gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale, nonché alla pulizia di tutta l'area del mercato.

Art. 51 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 52 Pulizia delle aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi e carovane, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, terminato il periodo di sosta.

I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal Gestore del servizio.

Art. 53 Manifestazioni pubbliche temporanee

Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico, per feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, sono tenute a far pervenire, almeno 15 giorni prima, al gestore del servizio per il tramite del comune, il programma delle iniziative con l'indicazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione del ritiro de rifiuti in modo differenziato. La pulizia dell'area utilizzata è a carico dell'organizzazione.

Art. 54 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Coloro che conducono animali domestici su strade od altre aree pubbliche, compresi i parchi, sono tenuti, a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli stessi,

introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori predisposti, o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

Art. 55 Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, su aree pubbliche o di uso pubblico, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia.

Art. 56 Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 57 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'art. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 58 Asporto di scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 59 Carogne animali

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa, secondo le prescrizioni del contratto

Art. 60 Rifiuti inerti per interventi edilizi

Per le domande di rilascio di permesso, CIA e/o SCIA per ogni altro titolo abilitativo, unitamente alla richiesta deve essere prodotta al comune di Bellante (TE) la seguente ulteriore documentazione, prevista dalla legge Regione Abruzzo 19 Dicembre 2007, n. 45:

a) stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono per l'intervento edilizio;

b) attestato circa la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento, producendo anche documentazione fotografica del luogo ove si effettua l'intervento;

c) dichiarazione del luogo ove si intendono conferire i rifiuti che si produrranno per effettuare l'intervento edilizio.

La suddetta documentazione dovrà essere certificata dal progettista per le richieste di permesso o autorizzazione edilizie, utilizzando l'apposita modulistica (mod. C&D) predisposti dall'osservatorio provinciale.

Il direttore dei lavori ed il proprietario sono tenuti:

d) a fornire all'ufficio Tecnico comunale, alla fine dei lavori edili, idonea documentazione (formulano di identificazione), relativa allo smaltimento dei rifiuti prodotti per la realizzazione dell'intervento edilizio assentito;

e) a comunicare all'ufficio Tecnico comunale qualsiasi intervento di demolizione edilizia, anche di piccola entità, la comunicazione scritta dovrà essere presentata almeno 5 (cinque) giorni prima dell'intervento stesso, producendo anche documentazione fotografica del luogo ove si effettua l'intervento;

Non allegare i documenti di cui al 1° comma comporta la automatica sospensione del procedimento amministrativo relativo alla formazione del titolo abilitativo per l'intervento edilizio, in applicazione della legge n. 241/1990.

Per la mancata produzione della documentazione di cui alla lett. a) del presente articolo comporterà una sanzione amministrativa di € 600,00 (seicento/00) per ogni metro cubo (o frazione di esso) di rifiuti calcolati sulla stima presentata ai sensi della lett. a), per la mancata comunicazione di cui alla lett. b) ed e) del presente articolo implicherà una sanzione amministrativa di € 100,00 (cento/00), nonché la possibile sospensione del procedimento amministrativo del rilascio del certificato di agibilità previsto dal D.L.vo n. 380/2001, fino alla presentazione di debita giustificazione.

Le sanzioni verranno applicate dal comando polizia Municipale, su segnalazione dell'ufficio tecnico comunale, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689, in tutti i casi sono fatte salve le sanzioni penali.

Art. 61 Altri servizi

Relativamente alle aree specificate al precedente articolo 47 sono competenza del Gestore i seguenti servizi, nelle modalità previste dal contratto:

a) diserbo e sterramento di strade ed aree pubbliche, limitatamente a quanto non proveniente da proprietà private per la cui rimozione sono direttamente obbligati i relativi proprietari e/o conduttori, così come per la pulizia di eventuali residui causati dal verde privato sul suolo pubblico;

b) lavaggio e disinfezione di fontane pubbliche;

d) cancellazione di scritte su edifici pubblici, limitatamente ad interventi da effettuare a piano strada;

e) raccolta delle siringhe;

f) asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore della attività abusiva, del proprietario o di chi ne ha effettiva disponibilità.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 62 Abrogazione del vigente regolamento

Il vigente "Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani" approvato dal Consiglio Comunale, cessa di produrre effetti per i rapporti giuridici decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento emanato AGIR.

Art. 63 Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 64 Sanzioni

1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo non sia diversamente specificato dalla normativa speciale comunque applicabile, saranno puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18 agosto 2000 n. 267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n. 3.

2. Alla violazione delle norme di cui al presente Regolamento consegue la sanzione accessoria dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi e della immediata eliminazione degli effetti e/o delle conseguenze della condotta illecita.

3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

Art. 65 - Oneri

1. Le somme di denaro pagate a titolo di sanzione amministrativa, sono devolute al Comune.

2. Quando per l'accertamento della violazione vengono eseguiti accertamenti tecnici con analisi chimiche, fisiche o biologiche, gli oneri delle stesse, determinati in base ai tariffari vigenti, sono a carico del contravventore.

3. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente regolamento e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta Comunale.

4. Il compito di applicare le sanzioni di cui al presente articolo spetta al personale di Polizia Locale

5. Gli importi si intendono relativi a ciascuna singola violazione e vengono applicati per ogni singola difformità rilevata

Art. 66 Accertamenti delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti gli appartenenti alla polizia municipale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Il suddetto personale ha facoltà di aprire i contenitori dei rifiuti conferiti per verificare che vi siano solo quelli consentiti.

Art. 67 Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Tutte le modifiche ed integrazioni normative successive all'entrata in vigore del presente regolamento rese obbligatorie da disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti s'intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento comunale, senza necessità di alcuna deliberazione di adattamento, purché le disposizioni stesse siano emanate con dettaglio.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. DI GREGORIO Massimo (Capo II della legge 07.08.1990, n. 241);

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARIO DI PIETRO

Il Segretario Comunale
F.to MARIA CARMELA RICUCCI

SI ATTESTA

che la presente deliberazione

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 15 OTT. 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, a decorrere da domani. (art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

E' copia conforme all'originale.

Li, 15 OTT. 2014



Il Responsabile del Servizio
Recchiuti Claudia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 26. 10. 2014, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art 124 del D.Lgs. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 16. 10. 2014 al 30. 10. 2014.

Li, 13 NOV. 2014

Il Responsabile del Servizio
F.to Recchiuti Claudia

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li, 13 NOV. 2014



Il Responsabile del Servizio
Recchiuti Claudia